

ABOLIZIONE DELLA TENUTA DEL REGISTRO INFORTUNI

L'articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede che "A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni".

In proposito il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui **il datore di lavoro non avrà più l'obbligo della tenuta del menzionato registro**, istituito con d.p.r. n. 547/1955, articolo 403, il cui modello è stato approvato con d.m. 12.9.1958, come modificato dal d.m. 5.12.1996.

Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d'opera, come previsto dall'articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).